

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 23/09/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 2 aprile 2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 luglio 2023, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

il rimborso dell'importo complessivo di € 1.342,74 a titolo di interessi corrispettivi, spese di istruttoria del finanziamento e provvigione dovuta all'intermediario del credito non maturate, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo; gli interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- che in contratto sono previsti soltanto costi up-front e, segnatamente, le spese di istruttoria e le provvigioni all'agente;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, in quanto legate alla sola fase genetica del contratto. Precisa al riguardo che, anche qualora dovesse esserne riconosciuta la rimborsabilità, si dovrà applicare il criterio della curva degli interessi;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in relazione alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, che l'attività svolta dalla società era stata remunerata corrispondendo alla stessa l'importo indicato nel contratto e che tale attività non è obbligatoria ai fini della concessione del finanziamento, essendo stato il ricorrente a scegliere a propria discrezione di rivolgersi a tale soggetto; aggiunge che la sentenza "Lexitor" non ha affrontato il tema della rimborsabilità dei costi dovuti a terzi, in quanto nel contratto preso in esame in quella controversia non vi erano costi di tale natura;
- che in data 29 settembre 2022 l'Avvocato Generale presso la C.G.U.E., nella causa per il rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte Suprema austriaca sui rimborsi anticipati per i mutui immobiliari, ha espressamente escluso che la sentenza "Lexitor" facesse riferimento ai costi di terzi, sostenendo che la riduzione del costo del credito è "limitata alle somme che il consumatore dovrebbe pagare per prestazioni ancora da effettuare in esecuzione del contratto";
- la redazione del conteggio estintivo in conformità con le previsioni contrattuali sul rimborso degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto, in base al quale ha provveduto a rimborsare la somma di € 3.886,50; precisa che la richiesta di rimborso degli interessi formulata dal ricorrente si fonda sull'errato presupposto della quantificazione del capitale finanziato in € 20.965,66, anziché € 31.440,00, come indicato in contratto; aggiunge che il calcolo degli interessi era stato esplicitamente rappresentato al cliente nel piano di ammortamento.

L'Intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, che ha stabilito il diritto del consumatore alla riduzione di "tutti i costi", anche qualora il contratto di finanziamento sia stato concluso antecedentemente rispetto all'entrata in vigore della l. n. 106/2021 (cita Collegio di Coordinamento, decisione del 17/02/2019; Giudice di Pace Bari, sentenza n. 2437/2022; Giudice di Pace Milano, sentenza n. 6965/2023; Trib. Monza, sentenza n. 20/2023; App. Milano, sentenza n. 2528/2023; Cass. n. 1951/2023). Ritiene che non sia applicabile ai contratti contro cessione del quinto la sentenza della C.G.U.E. nella causa C-555/2021, in quanto relativa ai contratti di mutuo ipotecario. Aggiunge di aver richiesto anche il rimborso della "differenza degli interessi passivi", poiché il calcolo dall'intermediario in sede di conteggio estintivo non era stato effettuato sulla base del "TAN reale", ovvero senza l'inclusione degli oneri.

Conclude insistendo per l'accoglimento della domanda di rimborso formulate nel ricorso.

Nelle contropliche l'Intermediario ribadisce che la richiesta di rimborso degli interessi risulta priva di fondamento, in quanto il conteggio elaborato dal ricorrente si fonda su un presupposto errato.

In relazione alla domanda di rimborso delle spese di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, ribadisce che entrambe le voci di costo hanno natura up-front e pertanto non sono rimborsabili.

Conclude insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, ex art. 125-sexies TUB, alla restituzione pro-quota dei costi dei finanziamenti anticipatamente estinti rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una



chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo ai i contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor"), le cui statuizioni, peraltro, non risultano disattese dalla più recente pronuncia della C.G.U.E., 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (in tema di "contratti di credito immobiliare"), richiamata in modo non pertinente dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022 (che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";

- "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile [deve essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Con la conseguenza che "la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".



Sulla base dei richiamati orientamenti dell'Arbitro, le voci di costo aventi natura up front devono essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi; quelle aventi natura recurring, devono essere rimborsate secondo il criterio della proporzionalità lineare. È peraltro da segnalare che l'interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle sopra richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall'art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis").

Fatte queste premesse, dalla documentazione in atti emerge che il contratto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 2 aprile 2019 e, pertanto, anteriormente a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 73/2021, che ha modificato l'art. 125-sexies TUB.

Alla presente controversia trova, quindi, applicazione l'art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor").

Venendo alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio – conformemente ai propri precedenti: Collegio di Bari, decisione n. 5786/2023 – riscontra la natura up front delle "spese di istruttoria del finanziamento" (lett. A del contratto) e della "provvigione dovuta all'intermediario del credito" (lett. B del contratto). Tali voci di costo, sulla base dei richiamati orientamenti dell'Arbitro, devono essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 6968/23, 24378/21, 25310/21).

Dall'importo complessivo delle spese di istruttoria (€ 620,00), vanno scomputati gli oneri erariali (€ 16,00), in quanto (secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi) essi non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5786/2023; v., da ultimo, anche l'art. 27 d.l. n. 104/2023, secondo cui "non sono comunque soggette a riduzione le imposte").

Il ricorrente richiede altresì il rimborso di € 263,13 quale "differenza di interessi", precisando che il debito residuo, in sede di estinzione anticipata del prestito, era pari a € 14.190,37, mentre nel conteggio estintivo risulta pari a € 14.453,50.

A tale riguardo, risulta prodotto in atti il piano di ammortamento del prestito, sottoscritto dallo stesso ricorrente "per ricevuta e accettazione", che riporta in corrispondenza di ciascuna rata l'importo dovuto in caso di estinzione anticipata. In corrispondenza della rata in scadenza al momento dell'estinzione anticipata del prestito (n. 51) è indicato l'importo di € 14.191,50, "calcolato al netto di eventuali rate insolute o importi morosi": importo sostanzialmente coincidente con quello che il ricorrente ritiene corretto (€ 14.190,37).

È tuttavia da osservare che, nel conteggio estintivo, risulta una rata insoluta per € 262,00 che, sommata all'importo dovuto per l'estinzione anticipata alla rata n. 51 indicato nel piano di ammortamento (€ 14.191,50), determina il debito residuo riportato nello stesso conteggio, pari a € 14.453,50.

Sulla base della documentazione in atti risulta, pertanto, che la "differenza di interessi" cui fa riferimento il ricorrente è imputabile alla rata insoluta di € 262,00, risultante dal conteggio estintivo e in merito alla quale il ricorrente non ha dato prova di pagamento, né formulato esplicita richiesta di rimborso.

Il Collegio, pertanto, tenuto conto dei rimborsi già effettuati dall'Intermediario accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	51
rate residue		69

TAN	▶	8,68%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota interessi	37,10%

n/€		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
<input type="radio"/>	spese istruttoria (up front)	€ 604,00	€ 347,3	€ 224,1		€ 224,11
<input type="radio"/>	Prov. interm. Credito (up front)	€ 1.257,60	€ 723,1	166,6		€ 466,62
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 691
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 691,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI